

## LA GIUNTA PROVINCIALE

L'Anno duemiladieci il giorno cinque del mese di maggio si è riunita la Giunta Provinciale convocata per le ore 11,00 con l'intervento dei Signori:

|                        |                 |         |
|------------------------|-----------------|---------|
| ZINGARETTI NICOLA      | PRESIDENTE      |         |
| D'ELIA CECILIA         | VICE PRESIDENTE |         |
| CECCHINI CLAUDIO       | ASSESSORE       |         |
| CIVITA PIER MICHELE    | ASSESSORE       | ASSENTE |
| COLACECI AMALIA        | ASSESSORE       | ASSENTE |
| LO FAZIO AURELIO       | ASSESSORE       |         |
| PALUZZI EZIO           | ASSESSORE       |         |
| PRESTIPINO PATRIZIA    | ASSESSORE       | ASSENTE |
| ROSATI ANTONIO         | ASSESSORE       |         |
| SMERIGLIO MASSIMILIANO | ASSESSORE       |         |
| STELLA PAOLA RITA      | ASSESSORE       |         |
| VINCENZI MARCO         | ASSESSORE       |         |
| VISINTIN SERENA        | ASSESSORE       | ASSENTE |

partecipa il Dott. VINCENZO STALTERI Segretario Generale

---

### DELIBERAZIONE N. 279/17

del 5 maggio 2010

PROT. N. 903

FASC. N. 15

Trasformazione Comitato Promotore Festival delle Province per la Promozione e la diffusione delle Tradizioni del Territorio in Associazione Rete Italiana di Cultura Popolare – Centro per la Promozione e la Diffusione delle Tradizioni del Territorio” in forma abbreviata “Associazione Rete Italiana di Cultura Popolare” - Recepimento modifiche Statutarie.

**OGGETTO:** Trasformazione Comitato Promotore Festival delle Province per la Promozione e la diffusione delle Tradizioni del Territorio in Associazione Rete Italiana di Cultura Popolare – Centro per la Promozione e la Diffusione delle Tradizioni del Territorio” in forma abbreviata “Associazione Rete Italiana di Cultura Popolare”  
- Recepimento modifiche Statutarie.

Su proposta del Sig. Presidente, Nicola Zingaretti,

## **LA GIUNTA PROVINCIALE**

**PREMESSO** che con propria deliberazione n. 323/14 del 12.04.2006 la Provincia ha aderito allo Statuto del Comitato Promotore Festival delle Province - Centro per la Promozione e la diffusione delle Tradizioni del Territorio, quale Socio Sostenitore, prevedendo, altresì, la corresponsione di una quota associativa annua;

**VISTA** la nota del 1° settembre 2009 con la quale viene comunicata la trasformazione avvenuta con Atto Notarile del 4 giugno 2009 del Comitato Promotore Festival delle Province - Centro per la Promozione e la diffusione delle Tradizioni del Territorio - in Associazione Rete Italiana di Cultura Popolare – Centro per la Promozione e la Diffusione delle Tradizioni del Territorio”, con sede legale ed operativa in Via Piave, 15 – 10122 Torino, così come previsto dell’art. 1 del nuovo Statuto facente parte integrante del presente provvedimento;

**CONSIDERATO** che la suddetta trasformazione ha comportato alcune modifiche statutarie che non hanno però interessato le finalità dell’Associazione culturale volta, anche nella nuova veste societaria, alla realizzazione di una struttura policulturale per il recupero, la promozione, la valorizzazione di proposte culturali e delle tradizioni popolari ai sensi dell’art. 2 dello Statuto dell’Associazione medesima;

**RITENUTO**, pertanto, che le finalità perseguite dall’“Associazione Rete Italiana di Cultura Popolare” ben si rapportano con le linee di indirizzo politico-programmatico della Provincia di Roma, così come peraltro sancito dall’ art. 2, comma 1 dello Statuto provinciale, per cui si ritiene opportuno prendere atto della trasformazione del Comitato Promotore Festival delle Province per la Promozione e la diffusione delle Tradizioni del Territorio in “Associazione Rete Italiana di Cultura Popolare – Centro per la Promozione e la Diffusione delle Tradizioni del Territorio” aderendo al nuovo Statuto che prevede all’art. 7 il versamento, da parte dei Soci Sostenitori, di una quota associativa annua;

**VISTA** la nota del 19 marzo 2010 con la quale il Direttore dell’Associazione Rete Italiana di Cultura Popolare comunica che il Consiglio Direttivo dell’Associazione di cui sopra in data 24 febbraio 2010 ha deliberato di confermare, per l’anno 2010, l’importo della quota associativa, già stabilita dallo stesso Consiglio in data 16 febbraio 2009, pari ad €3.000,00 per i Soci Sostenitori;

**PRESO ATTO:**

che il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge 7.8.1990, n. 241 è la Dott.ssa Paola MANFRELLOTTI;

che il Dirigente del Servizio I del Gabinetto del Presidente, Dr.ssa Maria Pia ARCARI, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lg.vo 18 agosto 2000 n. 267, ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, in data 21.04.2010 ed ha prenotato la spesa di € 3.000,00 all'intervento 1.01.01.05 – cap. TRAALT “Trasferimenti e contributi ad altri enti, Associazioni culturali e ad altri Soggetti“ – art. 0000 – cdr UC0101 – cdc FS0101 - E.F. 2010;

che il Capo di Gabinetto, Dr. Maurizio VENAFRO, ha apposto il visto di conformità con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione con riferimento all'attività del Gabinetto del Presidente ai sensi dell'art. 16 comma 3 lett. d) della propria deliberazione n. 1122/56 del 23.12.2003 e successive modifiche ed integrazioni, in data 05.05.2010;

che il Ragioniere Generale, Marco IACOBUCCI, ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D.Lgsv 18 agosto 2000, n. 267 ha espresso parere di regolarità contabile, in data 05.05.2010;

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lg.vo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii e dell'art. 42 dello Statuto non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza, esprime parere favorevole;

a voti unanimi,

### **DELIBERA**

1. di prendere atto della trasformazione del Comitato Promotore Festival delle Province per la Promozione e la diffusione delle Tradizioni del Territorio in “Associazione Rete Italiana di Cultura Popolare – Centro per la Promozione e la Diffusione delle Tradizioni del Territorio” e di recepire le modifiche apportate allo Statuto dell'Associazione che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di provvedere, in qualità di Socio Sostenitore, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dell'“Associazione Rete Italiana di Cultura Popolare”, al pagamento della quota associativa annua che per l'anno 2010, è pari ad € 3.000,00, con effetto liberatorio per la Provincia da qualsiasi ulteriore onere finanziario nei confronti del Comitato di che trattasi anche per quanto concerne eventuali ripiani di disavanzi di gestione;
3. di prenotare la spesa di € 3.000,00, all'intervento 1.01.01.05 – cap. TRAALT “Trasferimenti e contributi ad altri enti, Associazioni culturali e ad altri Soggetti“ – art. 0000 – cdr UC0101 – cdc FS0101 - E.F. 2010;
4. di autorizzare il Dirigente del Servizio I del Gabinetto del Presidente a porre in essere gli atti amministrativi necessari al pagamento della quota associativa pari ad €3.000,00.

ALLEGATO "A" AL NUMERO 9918 DI FASCICOLO  
STATUTO  
DELLA  
"ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI CULTURA POPOLARE  
CENTRO PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE  
DELLE TRADIZIONI DEL TERRITORIO"

**Art. 1 - Denominazione - Sede - Durata**

E' costituita, su iniziativa del Comitato Promotore "Festival delle Province - Centro per la promozione e la diffusione delle tradizioni del territorio." una Associazione denominata

**"ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI CULTURA POPOLARE  
CENTRO PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE  
DELLE TRADIZIONI DEL TERRITORIO",**

in forma abbreviata

**"ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI CULTURA POPOLARE"**

L'Associazione ha sede legale in Torino, via Piave n. 15.

I soci potranno fornire supporto e collaborazione alla Associazione anche mettendo a disposizione i propri uffici per attività di tipo amministrativo e/o tecnico nell'ambito delle ordinarie attività di servizio.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato, salvo l'anticipato scioglimento a' sensi di legge o del presente statuto.

**Art. 2 - Scopo sociale**

L'Associazione, che non ha fini di lucro e non può distribuire utili, ha per scopo la costante realizzazione di una struttura policulturale per il recupero, la promozione, la valorizzazione di proposte culturali e delle Tradizioni Popolari.

I Soci aderenti all'Associazione costituiscono una rete di attività volta sinergicamente alla creazione di un centro di documentazione, di una banca dati, di una Comunicazione mirata e articolata, con azioni volte allo sviluppo di un turismo sostenibile legato ai siti di provenienza degli Aderenti.

L'identificazione nei territori di appartenenza degli Aderenti di realtà culturali che hanno saputo mantenere e trasmettere i principi della tradizione del proprio territorio e chiedono di essere protette,

valorizzate e comunicate al pubblico di oggi e del futuro, è una delle *mission* che meglio identificano la qualificazione scientifica della Associazione: si tratta di feste, riti, performance e azioni che godranno del diritto di essere un Presidio della Cultura e della Tradizione Popolare.

La necessità della garanzia di questo strumento nasce da un rinnovato interesse che il grande pubblico pone alle manifestazioni legate alle tradizioni popolari e alle risorse del territorio.

Tali attività saranno affiancate da azioni mirate a favorire progetti didattici per la conoscenza delle peculiarità culturali delle tradizioni popolari, sollecitare le istituzioni nazionali e internazionali ad una maggiore attenzione nei confronti delle medesime, mettere in rete il progetto dei Presidi della Cultura e della Tradizione Popolare con altre iniziative nazionali (a titolo esemplificativo si citano le reti degli ecomusei e dei musei demo-etno-antropologici), ma soprattutto in un orizzonte che guarda alla nuova Europa e al Mediterraneo.

### Art. 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse

L'Associazione promuove, organizza e gestisce ogni tipo di attività culturale, ricreativa e associativa ritenuta necessaria per il raggiungimento dello scopo sociale.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione può inoltre:

- a) - ricevere sovvenzioni e/o elargizioni da parte di enti pubblici e privati;
- b) - amministrare e gestire beni di cui sia proprietaria, locatore, comodataria o a qualunque altro titolo posseduti;
- c) - stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle proprie attività;
- d) - partecipare ad altre associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima; l'Associazione può, ove lo ritenga opportuno, concorrere alla costituzione degli organismi anzidetti, nonché di società di capitali;
- e) - svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei propri fini istituzionali, ogni altra attività, anche commerciale con riferimento ai settori dell'arte, del teatro, del cinema, dell'editoria e degli audiovisivi in genere.



L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale, comprese compravendite e permutate di beni immobili e di beni mobili soggetti a registrazione, aperture di credito e anticipazioni presso il sistema bancario, stipulazione di mutui e concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali, concessione di fidejussioni e altre malleverie.

Le attività e funzioni dell'Associazione sono svolte secondo le previsioni del presente Statuto e dell'eventuale regolamento interno.

#### **Art. 4 - Patrimonio**

1. Il patrimonio dell'Associazione consiste nei:

- a) - beni mobili ed immobili e diritti in genere conferiti a qualsiasi titolo in sede di atto costitutivo o successivamente;
- b) - lasciti, elargizioni, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere, espressamente destinati dai disponenti ad incremento del patrimonio medesimo.

Il patrimonio dell'Associazione deve essere destinato esclusivamente ai fini e per le attività istituzionali previste dallo Statuto.

2. L'Associazione può inoltre ricevere contributi, elargizioni, sovvenzioni ed ausili economici in genere da parte di soggetti pubblici o privati. Tali risorse, unitamente ai redditi del patrimonio, ai proventi di gestione ed alle entrate derivanti da tutte le attività dell'Associazione, costituiscono i proventi e fondi disponibili per il conseguimento delle finalità statutarie.

3. I proventi delle attività svolte dall'Associazione non possono, in nessun caso, essere ripartiti tra i Soci, neppure in forma indiretta. Eventuali avanzi di gestione dovranno obbligatoriamente essere utilizzati in favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

#### **Art. 5 - Soci dell'Associazione**

I soci dell'associazione si dividono in Soci Ordinari e Soci Sostenitori.

La differenza tra le due categorie di soci è unicamente determinata dal diverso apporto, di natura patrimoniale o in termini di attività, che i soci possono effettuare in favore dell'associazione, sulla base delle deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo.

In particolare, i Soci Ordinari assumono annualmente un impegno in

favore dell'associazione (patrimoniale o di attività) più rilevante rispetto a quello assunto dai Soci Sostenitori.

#### **Art. 6 - Soci Ordinari**

Possono assumere la qualifica di Soci Ordinari le Associazioni e gli Enti che, oltre a condividere i principi e gli scopi dell'Associazione, contribuiscano al patrimonio e alla gestione nella misura determinata dal Consiglio Direttivo ed ai quali viene attribuita tale qualifica con deliberazione a maggioranza del Consiglio Direttivo stesso, previa valutazione relativa alla sussistenza delle condizioni di cui sopra.

I Soci Ordinari partecipano con un contributo in denaro determinato dal Consiglio Direttivo ovvero con prestazione di un'attività, anche professionale, ritenuta dal Consiglio Direttivo di particolare rilievo, ovvero con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

I Soci Ordinari non possono vantare diritti di restituzione sui contributi versati qualora intendano recedere.

#### **Art. 7 - Soci Sostenitori**

Possono divenire Soci Sostenitori dell'Associazione le persone fisiche e gli enti pubblici e privati che, condividendone i principi e gli scopi, ne facciano domanda al Consiglio Direttivo, che delibera in merito.

I Soci Sostenitori partecipano con un contributo in denaro determinato dal Consiglio Direttivo ovvero con prestazione di un'attività, anche professionale ovvero con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

I Soci Sostenitori non possono vantare diritti di restituzione sui contributi versati qualora intendano recedere o vengano esclusi.

#### **Art. 8 - Diritti ed obblighi dei Soci**

Tutti i Soci, Ordinari o Sostenitori, sono tenuti annualmente a contribuire all'attività dell'Associazione mediante il versamento di una quota associativa nella misura e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Tutti i Soci sono inoltre obbligati a rispettare il contenuto del presente Statuto e del regolamento interno.

Tutti i Soci hanno altresì diritto di partecipare attivamente alla vita dell'Associazione, formulando in ogni momento proposte ed istanze per il miglior perseguimento delle finalità sociali.



Le quote ed i contributi associativi versati dai Soci sono intrasmissibili e non rivalutabili.

L'Associazione Teatro delle Forme, partecipa all'Associazione, quale socio ordinario, mettendo a disposizione gratuitamente, oltre al proprio *know-how* relativo all'ideazione del progetto di Rete, l'utilizzo dei propri locali e delle proprie attrezzature.

#### **Art. 9 - Esclusione e recesso**

L'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, decide con apposita deliberazione l'eventuale esclusione dei Soci, Ordinari e non, per i seguenti gravi motivi:

- grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto;
- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento.

I Soci, Ordinari e non, in ogni momento, possono recedere dall'Associazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte sino alla data dell'approvazione del bilancio consuntivo.

I Soci che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non possono ripetere i contributi versati, nè hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

La qualità di Socio non è trasmissibile né per atto tra vivi né *mortis causa*.

#### **Art. 10 - Organi**

Sono organi dell'Associazione:

- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Assemblea dei Soci;



- il Comitato Scientifico, se nominato;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

#### Art. 11 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea dei Soci ed è composto:

- da un membro designato da ciascun Socio ordinario, salva espressa rinuncia alla designazione;
- da un unico membro scelto tra le designazioni effettuate dai Soci Sostenitori;
- dal Presidente.


Il Presidente viene eletto dall'Assemblea nel rispetto di quanto disposto dal successivo art. 15.

Possono far parte del Consiglio Direttivo Amministratori degli Enti soci dell'Associazione.

Spettano al Consiglio Direttivo tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Esso, in particolare, a titolo esemplificativo, ha il compito di:

- nominare il Vicepresidente dell'Associazione;
- attribuire la qualifica di Socio Ordinario fissando il valore minimo delle relative contribuzioni;
- ammettere i Soci Sostenitori fissando il valore minimo delle loro contribuzioni;
- fissare annualmente il valore della quota per l'ingresso di nuovi Soci Ordinari;
- nominare il Direttore dell'Associazione, secondo quanto previsto dal successivo art. 16 del presente Statuto;
- stabilire i compensi per il Direttore;
- nominare i componenti del Comitato Scientifico;
- approvare, su proposta del Direttore e acquisito il parere non vincolante del Comitato Scientifico, il programma triennale di attività dell'Associazione ed i relativi obiettivi, nell'ambito degli scopi e delle attività e funzioni di cui agli articoli 2, 3 e 4;
- deliberare in ordine all'accettazione di donazioni, elargizioni, eredità, legati, nonché in ordine all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;
- deliberare sulla stipulazione di mutui e aperture di credito, nonché su ogni altra operazione bancaria ritenuta necessaria o utile per il



raggiungimento delle finalità istituzionali;

- adottare gli atti necessari a contribuire alla realizzazione del Centro di cui all'art. 2;
- proporre all'Assemblea dei Soci eventuali modifiche statutarie.

#### **Art. 12 - Durata in carica del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il componente del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

In ogni ipotesi di vacanza di un componente del Consiglio Direttivo, il Presidente ne promuove la sollecita sostituzione su proposta del soggetto che lo aveva designato. Il mandato del componente di nuova nomina scade con quello del Consiglio nel quale entra a far parte.

Nell'ipotesi invece di vacanza simultanea della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade e si provvede alla sua integrale sostituzione secondo le norme statutarie e di legge.

#### **Art. 13 - Funzionamento del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, almeno due volte all'anno, di propria iniziativa ovvero su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso.

Il Consiglio è validamente costituito quando in esso è rappresentata almeno la maggioranza dei suoi componenti.

La convocazione avviene mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, telegramma, telefax o altro strumento telematico con firma elettronica e ricevuta, inviata almeno cinque giorni prima della riunione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dell'ordine del giorno dettagliato.

In caso di urgenza la convocazione può avvenire con preavviso di almeno due giorni.

Le riunioni si potranno svolgere anche in videoconferenza e teleconferenza.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle sedute è redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Segretario del Consiglio Direttivo è il Direttore; in caso di sua assenza, il Presidente nomina volta per volta un segretario scelto tra i membri del Consiglio Direttivo stesso.

#### **Art. 14 - Presidente**

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e cura le relazioni con Enti pubblici e soggetti privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno alle singole iniziative dell'Associazione.

In caso di assenza o impedimento, le attività del Presidente sono svolte dal Vicepresidente.

#### **Art. 15 - Assemblea dei Soci**

L'Assemblea dei Soci, Ordinari e Sostenitori, rappresenta il massimo organo dell'Associazione.

Essa si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Consiglio Direttivo, per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente e del bilancio preventivo; può, inoltre, riunirsi ogniquale volta lo richieda almeno un decimo dei Soci.

La convocazione avviene mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, telegramma, telefax o altro strumento telematico con firma elettronica e ricevuta, inviata almeno otto giorni prima della riunione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dell'ordine del giorno dettagliato.

Le riunioni potranno svolgersi anche in teleconferenza o in videoconferenza e teleconferenza.

Ogni socio, Ordinario o Sostenitore, ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega.

In prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei Soci e delibera a maggioranza dei

In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza dei



presenti.

Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie, occorrono i seguenti quorum:

- in prima convocazione, la presenza di almeno tre quarti dei Soci Ordinari ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- in eventuale seconda convocazione, la presenza di almeno il 51% dei Soci Ordinari ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre comunque il voto favorevole di almeno tre quarti sia dei Soci Ordinari sia dei Soci Sostenitori.

All'Assemblea dei Soci spetta il compito di:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo e di procedere eventualmente alla loro revoca;
- nominare il Presidente, con il vincolo che il Presidente debba essere scelto tra eminenti personalità di chiara fama del mondo della Cultura Popolare oppure, qualora la persona di cui al punto precedente non sia stata ancora individuata, tra i rappresentanti di uno dei Soci che abbia, in modo comprovato, maggiormente sostenuto negli anni la Cultura Popolare;
- nominare il Collegio dei Revisori dei Conti;
- stabilire i compensi per i componenti del Consiglio Direttivo, per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e gli eventuali compensi per il Comitato Scientifico;
- approvare il bilancio preventivo annuale e triennale e il bilancio consuntivo annuale predisposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare il regolamento interno per l'ordinario funzionamento dell'associazione;
- approvare le eventuali modifiche statutarie;
- deliberare in ordine allo scioglimento dell'associazione.

L'Assemblea detta altresì gli indirizzi generali a cui improntare l'attività dell'Associazione.

#### **Art. 16 - Comitato Scientifico**

Il Comitato Scientifico, se nominato, è composto da un numero di 5 membri nominati dal Consiglio Direttivo, scelti tra personalità di comprovata esperienza e competenza nei settori di attività

dell'Associazione, assicurando la presenza alle diverse aree culturali in cui opera il Centro.

Il Comitato Scientifico, che elegge nel proprio seno un Coordinatore, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Le riunioni del Comitato Scientifico sono convocate dal suo Coordinatore e sono valide con la presenza della maggioranza dei membri del Comitato Scientifico.

Il Comitato Scientifico formula proposte e pareri non vincolanti in ordine alle attività dell'Associazione.

#### **Art. 17 - Collegio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi nominati dall'Assemblea dei Soci e scelti tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili.

Il Collegio dei Revisori:

- esercita il controllo contabile e vigila sulla gestione finanziaria dell'Associazione;
- accerta la regolare tenuta delle scritture contabili;
- esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo trasmesse dal Consiglio Direttivo, redigendo apposite relazioni per l'Assemblea dei Soci;
- effettua periodiche verifiche di cassa.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica quattro anni; i suoi componenti sono rieleggibili.

I Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Di ogni sua riunione il Collegio redige apposito verbale.

#### **Art. 18 - Direttore**

Il Direttore è nominato, su proposta dell'Associazione Teatro delle Forme di Torino, dal Consiglio Direttivo, il quale ne determina mansioni, poteri ed emolumento.

Il Direttore dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

In particolare, salvo ulteriori attribuzioni deliberate dal Consiglio Direttivo, il Direttore cura la gestione ordinaria delle attività della Associazione. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, gestisce i rapporti con il personale, individua i collaboratori, e ne determina i



compensi nell'ambito del budget approvato dal Consiglio Direttivo, ne.

Al Direttore deve essere attribuita apposita procura da parte del Presidente, onde permettergli di esercitare i poteri che il Consiglio Direttivo delibera di attribuirgli.

#### **Art. 19 - Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Il bilancio consuntivo della gestione economica, finanziaria e patrimoniale è approvato annualmente dall'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell'esercizio successivo.

Il bilancio consuntivo deve essere, a cura del Consiglio Direttivo, messo a disposizione dei Soci presso la sede dell'Associazione, accompagnato dalla relazione sull'andamento della gestione e dalla relazione dei Revisori dei Conti, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'approvazione.

E' fatto divieto di distribuire tra i Soci, anche in modo indiretto, proventi ed utili, residui attivi e avanzi di gestione durante la vita dell'Associazione.

#### **Art. 20 - Arbitrati**

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro è designato, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Torino.

#### **Art. 21 - Scioglimento**

In caso di scioglimento dell'Associazione, che avviene nei casi previsti dalla legge ovvero in caso di deliberazione dell'Assemblea dei Soci, l'Assemblea dei Soci stessa procede alla nomina di due liquidatori.

A cura di questi ultimi il patrimonio eventualmente residuo è devoluto, a liquidazione ultimata, ad un ente, individuato dall'Assemblea dei Soci, che persegue con i beni ottenuti, finalità

15 dn 17

279/17

analoghe a quelle dell'Associazione ovvero, in mancanza, a fini di pubblica utilità.

**Art. 22 - Clausola di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Visto per inserzione e deposito.

Torino, li 04.06.2009

F.ti: Valter GIULIANO

Andrea GANELLI



16 dn 17

279/17



Registrato a Torino il 22.6.2009 al n. 14424/17

con Euro 168,00

Copia conforme all'originale firmato a norma di legge: impiega

fogli N. undici

Torino, li 1.7.2009







**PROVINCIA DI ROMA**

Pag. 17 di 17 (seguito della delib.ne n. 279/17)

**IL PRESIDENTE**

F.to Nicola Zingaretti

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.to Vincenzo Stalteri

La presente deliberazione, viene pubblicata all'albo pretorio in data .....e vi rimarrà per 15 giorni.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.to

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza termini ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 il .....

**IL SEGRETARIO GENERALE**

.....

Copia conforme all'originale dell'atto sopra descritto.

Roma, li

**IL SEGRETARIO GENERALE**

.....